



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

  
Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
Prot. **0003274**  
del 20/03/2017 ore 12:42:08  
Protocollo generale - Registro: U

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

*Il Direttore Generale*

FM/COO: adv

Roma, 20 MAR. 2017

**Spett. le  
Consiglio dell'Ordine dei dottori  
commercialisti e degli esperti contabili di  
Macerata e Camerino  
Piazza della Libertà, 23  
62100 Macerata (MC)**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 68/2017\_Incompatibilità\_amministratore s.r.l.*

Con riferimento al quesito formulato in data 2 marzo 2017, con il quale l'Ordine chiede di sapere se sussista una situazione di incompatibilità con l'esercizio della professione nel caso in cui l'iscritto sia componente del consiglio di amministrazione di una società a responsabilità limitata in cui per gli atti di ordinaria amministrazione i consiglieri avrebbero la rappresentanza della società con firma tra loro disgiunta, mentre per gli atti di straordinaria amministrazione sarebbe necessaria la firma congiunta di almeno due di loro. Nel quesito si precisa altresì che la base sociale della s.r.l. è costituita al 100% da parenti entro il quarto grado dell'iscritto.

Sul punto, si osserva quanto segue.

In merito alle ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 4, co. 1, lett. c) del d.lgs. 139/2005 (esercizio dell'attività di impresa per conto proprio, in nome proprio o altrui, anche non prevalente o abituale), le Note interpretative del CNDCEC esaminano alcuni casi ricorrenti, tra i quali quello dell'iscritto non socio che ricopra la carica di consigliere di amministrazione in una società di capitali con ampi poteri gestionali<sup>1</sup>. Al ricorrere di tali ipotesi, l'attività è ritenuta compatibile, fermo restando l'obbligo dell'Ordine territoriale di accertare:

- che le quote o azioni rappresentative del capitale sociale non siano in tutto o in parte intestate ad una serie di soggetti, tra cui il coniuge non legalmente separato, i conviventi risultanti nello stato di famiglia e i parenti entro il 2° grado (genitori, figli, fratelli e sorelle, nonni e nipoti);

<sup>1</sup> CNDCEC, La disciplina delle incompatibilità di cui all'art. 4 del d.lgs. 28/06/2005, n. 139, Note interpretative (ult. agg. 1° marzo 2012), caso 10, pag. 16.

- che non sia comprovabile, in base a qualunque atto o documento acquisito, un interesse economico prevalente dell'iscritto, ovvero una situazione di socio influente od occulto.

In tali casi l'attività sarà considerata incompatibile.

La fattispecie prospettata nel quesito sembra inquadarsi nel contesto sopra descritto e, di conseguenza, configura una ipotesi di incompatibilità a carico dell'iscritto.

Nondimeno, muovendo dal presupposto che la valutazione dell'esistenza o meno di ipotesi di incompatibilità debba fondarsi sul criterio di prevalenza della sostanza sulla forma<sup>2</sup>, l'Ordine dovrà svolgere un'attività di valutazione degli elementi a propria disposizione per stabilire se, a dispetto della "apparenza" (partecipazione al capitale sociale detenuta al 100% da parenti entro il secondo grado), nella "sostanza" non sia dimostrabile né l'influenza esercitata in concreto dall'iscritto né l'interesse economico del medesimo.

Con i migliori saluti.

Francesca Maione



---

<sup>2</sup> Note interpretative, cit., pag. 17.